

## TITOLO V

### GLI STUDENTI: NORME DI DISCIPLINA

#### **Art. 50 Provvedimenti disciplinari**

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

#### **Art. 51 Categorie delle mancanze**

1. Sono mancanze disciplinari quei comportamenti che costituiscono infrazione ai doveri degli studenti.
2. Le categorie delle mancanze disciplinari previste dal Regolamento sono le seguenti:
  - a) infrazioni disciplinari non gravi
  - b) infrazioni disciplinari gravi
  - c) infrazioni disciplinari gravissime
  - d) infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente.
3. Per comportamenti non previsti e esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia.

#### **Art. 52 Infrazioni disciplinari non gravi**

Sono infrazioni disciplinari non gravi:

- a) mancanza ai doveri scolastici
- b) negligenza saltuaria
- c) ritardi nel rientro in classe dopo l'intervallo
- d) uscita non autorizzata al cambio dell'ora
- e) non rispetto della pulizia dell'ambiente scolastico

#### **Art. 53 Infrazioni disciplinari gravi**

Sono infrazioni disciplinari gravi:

- a) violazione del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza
- b) danneggiamento delle attrezzature della scuola
- c) uso scorretto del materiale didattico
- d) infrazioni non gravi reiterate dopo sanzioni già applicate
- e) assenze di massa ingiustificate
- f) non rispetto di quanto previsto nel precedente art. 50

#### **Art. 54 Infrazioni disciplinari gravissime**

Sono infrazioni disciplinari gravissime:

- a) fatti che impediscono o turbano la regolare attività della scuola,
- b) atti, espressioni e atteggiamenti che offendono il decoro della persona, della morale, delle istituzioni, delle diverse convinzioni religiose o che rappresentino comunque una violazione della dignità e del rispetto della persona.
- c) oltraggio al personale scolastico nelle sue diverse componenti
- d) infrazioni gravi reiterate dopo sanzioni già applicate
- e) atti che ledono l'immagine e il decoro dell'Istituto
- f) violazione delle norme vigenti in materia di privacy
- g) atti che rappresentino un rischio per l'incolumità della persona o della comunità scolastica nel suo complesso

#### **Art. 55 Infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente**

Sono infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente:

- a) infrazione al divieto di fumare all'interno dei locali scolastici
- b) Infrazione delle norme che regolano il parcheggio nel cortile della scuola

#### **Art. 56 Provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari, previsti in relazione alle categorie delle mancanze esposte negli articoli 51, 52, 53, 54 e 55 sono i seguenti:
  - A) richiamo verbale
  - B) allontanamento dalla lezione ed affidamento ad un collaboratore scolastico
  - C) ammonizione privata in classe con descrizione sul registro del comportamento censurato
  - D) allontanamento dalla lezione con descrizione sul registro del comportamento censurato e invito a recarsi dal Dirigente

- E) ammonizione scritta
  - F) ammonizione scritta e convocazione dei genitori o comunicazione scritta alla famiglia
  - G) sospensione fino a quindici giorni con o senza obbligo di frequenza
  - H) divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione
  - I) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
  - J) allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale e dall'Esame di Stato.
2. In relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione, si stabilisce quale sanzione irrogare.
  3. La sanzione sarà temporanea, proporzionata all'infrazione e rieducativa in riferimento alla mancanza. Allo studente sarà offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica.
  4. Tutti i provvedimenti concorrono alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo. Tale credito è, comunque, stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli Docenti sul comportamento dello studente interessato.
  5. Tutti i provvedimenti concorrono altresì all'attribuzione del voto di condotta.

#### **Art. 57 Organi competenti**

1. I provvedimenti disciplinari sono irrogati da Organi scolastici diversi, secondo il seguente elenco:
  - singolo Docente;
  - Dirigente Scolastico;
  - Consiglio di Classe composto dalla sola componente Docenti (anche in riunione congiunta di più Consigli di Classe)
  - Consiglio di Istituto.
2. I provvedimenti di cui ai punti **a, b, c, d** dell'art. 56 sono di competenza del Docente.
3. Il provvedimento di cui al punto **d** del medesimo art. 57 sono di competenza dei Docenti e/o del Dirigente Scolastico.
4. I provvedimenti, di cui ai punti **e, f** sono di competenza del Dirigente Scolastico.
5. Il provvedimento di cui al punto **G** dell'art. 56 è di competenza del Consiglio di Classe, (tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi.)
6. il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento
7. Il provvedimento di cui al punto **H** dell'art. 56 è di competenza del Consiglio di Classe regolarmente convocato.
8. Il provvedimento di cui al punto **I-L** dell'art. 57 è di competenza del Consiglio d'Istituto
9. Le sanzioni di competenza del DS devono essere comminate entro 10 gg.
10. Le sanzioni di competenza del Consiglio di classe e del Consiglio d'Istituto devono essere comminate con le procedure previste dalla normativa vigente

#### **Art. 58 Riparazioni**

1. I provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo, che deve realizzare anche la riparazione pratica del danno verificatosi.
2. La sanzione potrà essere accompagnata, qualora se ne ravvisi l'opportunità, dalla possibilità di svolgere attività orientate a ripristinare quanto è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza, quali si convengono ad una comunità scolastica.

#### **Art. 59 Casi di rilevanza penale**

1. In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita anche superiore ai quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.
2. Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica.

#### **Art. 60 Procedure**

1. Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.
2. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Docente fa ad uno studente, anche non appartenente alla sua classe. Il personale non docente, in quanto a pieno titolo

parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al Docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

3. Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o sul diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante, anche oralmente, ed eventualmente annotata sul registro di classe, insieme ad eventuali giustificazioni addotte dall'allievo.
4. Il Dirigente Scolastico convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonizione scritta. La documentazione relativa alla convocazione dei Genitori e all'ammonizione scritta viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente ed è messa a disposizione del Consiglio di Classe.
5. Nei casi di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico o un Docente delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi eventualmente con un genitore.
6. Il Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto accertati i fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, stabilisce i provvedimenti da adottare.
7. La decisione del Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto, opportunamente motivata, viene sottoscritta dal Dirigente Scolastico e successivamente comunicata, per iscritto, alla famiglia dello studente. Nel fascicolo personale dello studente è conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta.
8. In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i Docenti Collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.

#### **Art. 61 Ricorsi**

1. Contro la sanzione disciplinare, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, si può presentare ricorso all' Organo di Garanzia interno alla scuola.
2. Il ricorso va presentato da chiunque abbia interesse, in forma scritta, e opportunamente integrato con
3. tutti gli elementi utili.
4. La procedura per lo svolgimento del ricorso avviene ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 21 novembre 2007 n°235

#### **Art. 62 Organo di Garanzia**

L'Organo di garanzia è formato da:

1. IL Dirigente Scolastico che lo presiede
2. Un Docente designato dalla componente docente del Consiglio di Istituto;
3. Un genitore eletto; dalla componente genitore del Consiglio di Istituto
4. Uno studente eletto dalla componente studente del Consiglio di Istituto

#### **Art. 63 Compiti dell' Organo di Garanzia**

1. L'Organo di Garanzia è competente a decidere in via definitiva sui reclami proposti e decidere sui ricorsi per l'abrogazione delle sanzioni disciplinari
2. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti od chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento

#### **Art. 64 Funzionamento dell' Organo di Garanzia**

1. Le decisioni vengono prese a maggioranza.
2. Le decisioni sono prese entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso con voto a scrutinio segreto
3. Non è ammessa l'astensione.
4. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.
5. Nel caso in cui la sanzione coinvolga un componente dell'Organo di Garanzia, in modo diretto o indiretto, se ne prevede la sostituzione.
6. La Commissione di Garanzia, salvo quanto previsto nel comma precedente, dura in carica tre anni, con surroga annuale dei componenti decaduti.

#### **Art. 65 Pubblicità e norme finali**

Il presente Regolamento Interno di Istituto costituisce parte integrante del POF.

Copia del presente Regolamento e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse è reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito WEB dell'Istituto